



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara

MI-AOOSPFE

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, recante “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. n. 6646 del 01.09.2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
- VISTO** Il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che “*All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l’aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l’aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime;*
- VISTA** l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della Legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. n. 6772 del 01.08.2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO** il proprio dispositivo prot. n. 7521 del 19.08.2022, con il quale, una volta esaminate le segnalazioni pervenute e apportate le opportune rettifiche, è stata effettuata la ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze sopraccitate;
- PRESO ATTO** che l’aspirante CELI Nadia (CZ 23.09.1979), a seguito della presentazione in data 30.05.2022 di apposita istanza (TAB 3: prima fascia secondaria di primo e secondo grado), è stata inclusa “*CON RISERVA*”, ossia senza poter essere individuata quale avente titolo alla stipula di contratto ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. n. 112/2022, nella I fascia delle suindicate graduatorie provinciali per le supplenze (classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);

Responsabile del procedimento: Lorenzo Ceroni

e-mail: lorenzo.ceroni.fe@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Ferrara

MI-AOOUSPFE

- PRESO ATTO** che, nella propria domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, la docente ha dichiarato, quale titolo di accesso alla I fascia delle GPS relative alle classi di concorso A001 e A017, il seguente titolo di abilitazione, conseguito all'estero in data 26.01.2022: *Curso universitario de Cualificacion para la Ensenanza de Historia del Arte (75 ECTS) presso l'Universidad Pontificia de Salamanca;*
- PRESO ATTO** che, in data 27.05.2022, la candidata CELI Nadia ha formulato al Ministero dell'Istruzione richiesta di riconoscimento del corso estero di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. n. 112/2022;
- VISTO** il decreto prot. n. 5891 del 16.08.2022, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, ha espresso il diniego del riconoscimento, non costituendo i documenti presentati dalla docente CELI Nadia titoli ufficiali né abilitanti alla professione regolamentata di insegnante, nonché essendo i medesimi viziati da invalidità insanabile onde non presentabili e non ammessi avanti la pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO** pertanto che CELI Nadia, con riferimento alle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, appare essere priva di titolo valido per essere utilmente collocata nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- VISTO** l'art. 7, comma 8 dell'O.M. n. 112/2022, che sancisce l'esclusione dalle relative graduatorie del candidato non in possesso del titolo di accesso richiesto a norma della medesima Ordinanza;

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, l'esclusione di CELI Nadia (CZ 23.09.1979) dalle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'O.M. n. 122 del 06 maggio 2022, valevoli per l'anno scolastico 2021/2022 - I fascia - classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, pubblicate con il dispositivo prot. n. 6772 del 01.08.2022 e successivamente ripubblicate con il provvedimento n. 7521 del 19.08.2022 dell'Ufficio VI – Ambito territoriale di Ferrara.

Avverso il predetto dispositivo possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Dirigente
- Veronica Tomaselli -

- Alla docente interessata
- All'Albo/Sito web – SEDE
- Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e di II grado – LORO SEDI
- All'U.S.R. per l'Emilia – Romagna – SEDE

Responsabile del procedimento: Lorenzo Ceroni

e-mail: lorenzo.ceroni.fe@istruzione.it